RG lav

TRIBUNALE DI VICENZA

- PRIMA SEZIONE CIVILE -SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, in persona del dott. Paolo Sartorello, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 24/01/2020 pronuncia la seguente

Ordinanza

ai sensi dell'art. 669 bis ss cpc.

nella causa pendente tra



ricorrente

e

AZIENDA AULSS 7 PEDEMONTANA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

con avv.

resistente



Premesso che:

- con ricorso ex art. 702 bis c.c. depositato il 3/12/2019, la ricorrente, cittadina nigeriana, titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a tempo indeterminato, chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere, in qualità di madre di cittadino italiano, l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale, riconosciuta sino all'anno 2018 e negata dall'AULSS convenuta in occasione della richiesta effettuata dopo il rilascio del citato titolo di soggiorno, con condotta ritenuta discriminatoria, ed il conseguente ordine di cessazione di tale condotta con l'immediata iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN tramite rinnovo della tessera sanitaria. Con il medesimo ricorso chiede che detta tutela venga riconosciuta con urgenza ex art. 700 c.p.c., in considerazione dell'età avanzata e delle condizioni di



- salute, che rendono necessario il costante ricorso a visite, esami e terapie, non più erogatele dal sistema sanitario;
- l'AULSS convenuta, ritualmente costituitasi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della tutela cautelare richiesta ex art. 700 c.p.c., ritenendo incompatibile tale rimedio con i procedimenti sommari qual è quello instaurato; nel merito contesta la fondatezza della domanda cautelare avversaria per mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e ne chiede il rigetto.

Ritenuto che:

- l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente deve essere respinta. La natura del procedimento instaurato, a cognizione piena ed istruttoria sommaria, pur avendo finalità acceleratorie, non esclude di per sé la possibilità di ricorrere al rimedio cautelare in presenza dei relativi presupposti. Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza, anche con riferimento al rito di cui all'art. 1 c. 48 L. 12/92 (cd. Fornero), che peraltro, a differenza di quello ex art. 702 bis c.p.c., prevede ristretti termini di trattazione (v. Trib. Napoli, dec. 2 luglio 2015; Trib. Palermo, ord. 17 luglio 2018);
- quanto al fumus del diritto azionato, deve rilevarsi che secondo quadro normativo vigente ed applicabile al caso di specie la ricorrente appartenere a categoria per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Rilevano, in tal senso, le disposizioni di cui all'art. 34 c. 1 lettera b) e all'art. 29 c. 1 lettera d) e c. 3 lett. b-bis) del D.Lgs. 286/98. Prevede la prima, per quanto interessa nel caso in esame, che "Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l'obbligo contributivo gli stranieri regolarmente soggiornanti ... per motivi familiari...". A tale categoria deve ritenersi appartenere la ricorrente, titolare di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE (doc. 5 ric.). La norma ha carattere generale e non distingue la tipologia del titolo di soggiorno, specificando unicamente, tra i motivi per i quali esso può essere rilasciato, quelli che comportano iscrizione obbligatoria al SSN, ed includendo in essi i motivi familiari. Irrilevante pertanto è il fatto che la ricorrente non possieda il permesso di soggiorno previsto



dall'art. 28 DPR 394/99 per i soggetti di cui all'art. 19 c. 2 lett. c) D.Lgs. 286/98, e sia invece in possesso di titolo previsto dagli artt. 17e 23 D.Lgs. 30/07.

Rispetto a detta norma, la previsione dell'art. 29 D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.Lgs. n. 160/08, ha carattere speciale in quanto al comma 3 lett. b-bis), per i cittadini stranieri ultrasessantacinquenni - ascendenti di cittadino straniero - soggetti a ricongiungimento familiare, l'iscrizione al SSN a pagamento (in alternativa ad assicurazione sanitaria). La norma citata fa riferimento esclusivamente agli ultrasessantacinquenni genitori di cittadini stranieri, come peraltro riconosciuto anche dalla resistente a pag. 14 della memoria difensiva (ove si parla di "straniero che ricongiunge il genitore ultrasessantacinquenne"), e pertanto non regola situazioni come quella del caso di specie, ove la richiedente è ascendente di cittadino italiano. Né di tale norma è possibile fare applicazione analogica, perché ai sensi c. 2 detta operazione ermeneutica è praticabile esclusivamente nei casi non regolati da una specifica disposizione, mentre qui si tratta di ipotesi come detto regolata dall'art. 34 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 286/98. L'interpretazione suddetta appare peraltro conforme non solo a quanto applicato dall'AULSS sino al 2018, ma anche al contenuto dell'accordo Stato-Regioni del 2012 ed alla circolare del Ministero della salute n. 21901-P-24/07/2019, prodotta in udienza da parte ricorrente. Irrilevanti, pertanto, sulla sussistenza del diritto azionato dalla ricorrente, sono le linee guida approvate dalla Giunta Regionale del Veneto nel giugno 2019 (ove come affermato dalla resistente – v. pag. 17 memoria res. - viene operata un'equiparazione tra cittadino straniero e soggetto che ha ottenuto la cittadinanza italiana/UE, che non trova però giustificazione nelle disposizioni di legge vigenti), che costituiscono mera indicazione interpretativa della normativa vigente, di rango nazionale, e che non possono certamente limitarne o modificarne gli effetti. Alcun rilievo hanno in merito le considerazioni svolte dalla resistente sul riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., che potrebbero valere, al più, ove fosse in discussione il contenuto di una norma legislativa regionale.

- In relazione alle ragioni esposte a fondamento del *periculum in mora*, deve rilevarsi che la particolare situazione della ricorrente, che per età



avanzata e patologie invalidanti necessita di assistenza e cura con carattere di continuità, appare sufficiente a configurare l'urgenza del ripristino del regime di assistenza sanitaria in precedenza goduto, a cui non può considerarsi equivalente la possibilità di ricorrere - a pagamento - alle prestazioni di volta in volta ritenute necessarie, in assenza dell'assegnazione di un medico di medicina generale. Parimenti non può incidere su tale valutazione la possibilità di ottenere l'iscrizione facoltativa al SSN, in considerazione dell'incontestata allegazione sulla totale assenza di reddito in capo alla ricorrente e della significativa entità della somma necessaria, che viene calcolata in base del reddito del familiare ospitante.

- Discende da quanto esposto la fondatezza della domanda cautelare proposta dalla ricorrente;

PQM

Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c. così provvede:

- ordina alla convenuta AUSSL 7 Pedemontana l'immediata iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN della ricorrente con rinnovo della tessera sanitaria a far data dalla scadenza della precedente;
- riserva ogni decisione sulle spese di lite all'esito del giudizio di merito.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Vicenza, 16/03/2020.

Il giudice dott. Paolo Sartorello

